

**THE ABU OMAR CASE:  
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
VS STATE SECRET DOCTRINE**

**Abstract:** The role of the European Court of Human Rights is fundamental in the struggle against severe human rights violations in the fight against terrorism. As a particular example, the Court has recently had the opportunity to deliver its judgment in the case of Abu Omar, an Egyptian cleric who was suspected of being involved in terrorism. For this, he was subjected to extraordinary rendition jointly by Italian and USA agents. Abu Omar's case is relevant because for the first time the USA's programme of extraordinary rendition became the object of effective and adequate investigations: extraordinary renditions are, in fact, a complex violation of human rights. Nevertheless, the identification of those responsible for Abu Omar's abduction and the enforcement of the judgments of the Italian courts were eventually obstructed by the Italian Executive, who invoked State secrecy laws. This article analyses the judgment of the ECtHR on the application lodged by Abu Omar. In this milestone decision, the Court found Italy responsible for failure to comply with the procedural duties in Article 3 of the European Convention on Human Rights. The article focuses on the abuse of the State secrecy doctrine, which has led to impunity. Additionally, the article shines a light on the role of the Court, which enables victims of the extraordinary rendition programme to obtain justice and reiterates that human rights must always be observed, even in the fight against terrorism.

**Key words:** *human rights, extraordinary renditions, impunity, counter-terrorism*

**Antonia IZZO**

**IL CASO ABU OMAR:  
LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI CONTRO LA  
DOTTRINA DEL SEGRETO DI STATO**

**Abstract:** Il ruolo della Corte europea dei diritti umani è fondamentale nella lotta all'impunità per le gravi violazioni dei diritti umani nelle azioni di contrasto al terrorismo. In particolare, recentemente la Corte ha avuto modo di pronunciarsi al riguardo sul caso di Abu Omar, *imam* egiziano sospettato di attività di sostegno al terrorismo, sottoposto a *extraordinary rendition* da agenti italiani e statunitensi. Il caso di Abu Omar viene in rilievo perché

---

<sup>1</sup>) Dipartimento di Giurisprudenza, Seconda Università degli Studi di Napoli.

per la prima volta il programma statunitense delle *extraordinary rendition* viene a trovarsi al centro di un processo, oggetto di indagini effettive e dettagliate: le *extraordinary rendition*, infatti, costituiscono una violazione complessa di diritti umani. Tuttavia, l'individuazione dei responsabili e la comminazione delle rispettive pene, da parte delle corti italiane, viene vanificata dall'applicazione del segreto di Stato da parte del Governo italiano. L'articolo analizza la decisione della Corte EDU sul ricorso presentato da Abu Omar, che individua la responsabilità italiana per la mancata ottemperanza degli obblighi procedurali discendenti dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, e si sofferma sulla condanna dell'abuso del segreto di Stato come strumento di impunità. Viene messo in luce, quindi, il ruolo della Corte, che permette alla vittima di una *extraordinary rendition* di ottenere giustizia e ribadisce l'importanza della tutela dei diritti umani, che non deve trovare una deroga neanche nella lotta al terrorismo.

**Parole chiave:** *extraordinary rendition*, *diritti umani*, *impunità*, *lotta al terrorismo*.

### **Introduzione**

Il 23 febbraio 2016 la Corte europea dei diritti umani (Corte EDU) ha emanato un'importante sentenza, che conferma il suo ruolo di vigilanza e controllo a tutela dei diritti umani, ribadendo in particolare la necessità che tale tutela non trovi deroghe nella lotta al terrorismo<sup>2</sup>.

Il caso *Abu Omar* è stato il primo caso in cui la pratica delle *extraordinary rendition* viene a trovarsi al centro di un processo. Consacratesi come strumento principale nella lotta al terrorismo, le *extraordinary rendition* possono definirsi come la prassi che prevede la cattura e il trasferimento forzato di presunti terroristi verso Paesi terzi, dove c'è un rischio reale di essere sottoposti a tortura e maltrattamenti, senza accesso alle garanzie giudiziarie.

Nasr Osama Mustafà Hassan, detto Abu Omar, è stato sottoposto a *extraordinary rendition*, con la cooperazione di agenti italiani e statunitensi nel febbraio 2003. Dopo essere stato ripetutamente interrogato e torturato, viene rilasciato definitivamente nel 2007 e da allora ha inizio un'intricata vicenda processuale, che vede trionfare la dottrina del segreto di Stato. Nonostante l'individuazione dei responsabili delle gravi violazioni di diritti umani e la loro condanna, sulla vicenda cala il "nero sipario" del segreto di Stato opposto dal Governo italiano, che svuota di significato i risultati cui erano giunte le corti italiane.

Conseguentemente all'impossibilità di ottenere giustizia presso le corti interne, Abu Omar presenta ricorso alla Corte EDU, che ha condannato l'Italia per la violazione degli art. 3, 5, 8 e 13 della Convenzione europea dei diritti

---

<sup>2</sup>) Corte europea dei diritti umani, Nasr e Ghali c. Italia, sentenza del 23 febbraio 2016, par. 264-274.

umani (CEDU). La decisione viene in rilievo non solo in quanto garantisce giustizia alla vittima della *extraordinary rendition*, laddove le corti interne si sono dovute arrestare di fronte del segreto di Stato, ma anche perché la Corte stigmatizza l'operato del Governo italiano, che ha abusato del potere, pur legittimo, di segretezza, al fine di ottenere l'impunità dei responsabili.

L'obiettivo di questo articolo è analizzare la decisione della Corte alla luce della lotta all'impunità per le gravi violazioni dei diritti umani fondamentali nella lotta al terrorismo. A tal fine, dopo una breve ma necessaria ricostruzione dei fatti, si soffermerà sulla condanna all'Italia da parte della Corte, evidenziando i profili di novità che emergono dalla recente sentenza. In seguito, l'attenzione verrà concentrata sulla dottrina del segreto di Stato, operando un breve raffronto con la situazione statunitense e ponendo l'accento sulla posizione della Corte e della comunità internazionale al riguardo.

### **La “extraordinary rendition di Abu Omar e la decisione della Corte Europea dei diritti umani**

Con l'attesa sentenza emanata il 23 febbraio 2016, la Corte EDU ha messo un punto alla vicenda dell'*imam* egiziano vittima di *extraordinary rendition*, Abu Omar, che aveva presentato ricorso contro l'Italia per la violazione di una pluralità di diritti umani fondamentali. La Corte ha condannato l'Italia per la violazione degli art. 3, 5, 8 e 13 della CEDU, confermando il suo ruolo decisivo nella tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo.

Il programma delle *extraordinary rendition*, uno degli strumenti chiave nella politica di contrasto al terrorismo di marchio statunitense, rappresenta una minaccia alla tutela dei diritti umani. Le *rendition* sono di difficile definizione, a causa delle variazioni con cui vengono poste in essere. Tuttavia, tali operazioni sono caratterizzate da un esito comune, ovvero la sottrazione dei presunti terroristi alle garanzie previste dal diritto<sup>3</sup>. La prassi delle *extraordinary rendition* prevede, così come si è consolidata in seguito all'attentato al World Trade Center del 2001, la cattura e il trasferimento forzato del sospettato terrorista, in assenza di garanzie giudiziarie, in un Paese terzo, dove vi sia un reale rischio di essere sottoposto a tortura o trattamenti disumani e degradanti. È evidente come le *rendition* emergano come una violazione complessa dei diritti umani, combinando elementi di arresto arbitrario, sparizione e trasferimento forzati, tortura e diniego di accesso alla giustizia<sup>4</sup>.

Il caso *Abu Omar* è rilevante perché è il primo caso in cui la pratica delle *extraordinary rendition* operata dalla Central Intelligence Agency

---

<sup>3</sup>) Mussi, F., (2013). Extraordinary renditions as Enforced Disappearances? The jurisprudence of the European Court of Human Rights. *Diritti umani e diritto internazionale*, 7(2), p. 365.

<sup>4</sup>) Weissbrodt, D., Bergquist, A. (2006). Extraordinary renditions: A Human Rights Analysis. *Harvard Human Rights Journal*, 19, p. 130.

(CIA) si trova ad essere al centro di un processo a livello prima interno e poi internazionale. Al fine di poter analizzare i risultati della recente sentenza della Corte EDU e il ruolo che questa ha ricoperto nel rispondere alle esigenze di tutela di diritti umani chiamate in causa nel caso *Abu Omar*, risulta opportuno soffermarsi, velocemente, sull'intricata vicenda processuale svoltasi in Italia.

L'*imam* egiziano, che aveva ricevuto lo *status* di rifugiato politico dal governo italiano nel 2001, viene rapito con la collaborazione di agenti italiani e statunitensi nel febbraio 2003, per essere trasportato in Egitto, dove viene ripetutamente interrogato e torturato. In seguito a un accordo, in base al quale avrebbe dovuto mantenere il silenzio sulle circostanze della sua cattura e detenzione, nell'aprile 2004 viene rilasciato, per poi essere nuovamente catturato 20 giorni dopo, per aver comunicato alla moglie e alla procura di Milano quanto gli era accaduto. L'*imam* viene definitivamente rilasciato nel febbraio 2007<sup>5</sup>.

Il giorno successivo al suo rapimento, la moglie, Nabila Ghali, denuncia la sua scomparsa alla Procura di Milano. La Procura porta avanti le indagini preliminari, che terminano con il rinvio a giudizio di 26 agenti statunitensi e 6 cittadini italiani.

Con la sentenza del 4 novembre 2009 il Tribunale di Milano statuisce in merito alla responsabilità penale del rapimento di Abu Omar, riconoscendo la colpevolezza di 23 cittadini americani per concorso in sequestro di persona e 2 italiani per favoreggiamento, condannandoli anche al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno.

È indispensabile sottolineare, tuttavia, che il processo di primo grado è stato intervallato da una pronuncia della Corte Costituzionale, 106/2009, che ha riconosciuto la legittimità del segreto di Stato opposto dal governo italiano sulle risultanze probatorie emerse dalle indagini. Sulla base di tale pronuncia, infatti, viene dichiarata improcedibile l'azione penale nei confronti degli ex funzionari del Servizio Informazioni e Sicurezza Militare (SISMI), che avevano presumibilmente partecipato all'operazione. Contro la sentenza di primo grado propone appello il Procuratore della Repubblica, ma la Corte d'appello giunge ai medesimi risultati della corte di grado inferiore.

La sentenza n. 46340 del settembre 2012 della Corte di Cassazione, tuttavia, annulla parzialmente con rinvio le statuizioni dei giudici di merito di non doversi procedere nei confronti degli ex funzionari SISMI per l'apposizione del segreto di Stato. La decisione della Suprema Corte mette in discussione la delimitazione dell'oggetto del segreto di Stato da parte dell'Esecutivo, affermando che, non coprendo il segreto il sequestro in sé, ma solo i rapporti tra servizi segreti italiani e stranieri, i giudici di merito avrebbero dovuto

---

<sup>5</sup> Messineo, F., (2009). 'Extraordinary renditions' and State obligations to criminalize and prosecute torture in the light of the Abu Omar case in Italy. *Journal of International Criminal Justice*, 7 (5), p. 1024.

depurare il materiale probatorio dagli elementi effettivamente inutilizzabili e accertare i fatti costituenti reato valutando le prove residue. La Corte d'appello di Milano, in qualità di giudice del rinvio, con sentenza condanna 5 ex funzionari SISMI. La vicenda processuale di Abu Omar, tuttavia, non può ancora trovare conclusione: la Corte Costituzionale, decidendo in merito al conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente del Consiglio nei confronti della Cassazione e della Corte d'appello di Milano, con sentenza 24/2014 cala sulla vicenda il "sipario nero" del segreto di Stato.

La Corte Costituzionale, infatti, rileva come la Cassazione avesse sostanzialmente eluso la delimitazione dell'oggetto del segreto di Stato operata dall'Esecutivo. È chiaro l'orientamento mostrato dalla Corte: anche in un caso, come quello di Abu Omar, in cui vengono in rilievo gravi violazioni dei diritti umani, viene lasciata la più ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di segretezza al Governo.

L'opposizione del segreto di Stato ha, quindi, vanificato il tentativo di Abu Omar di veder tutelati i propri diritti e decretato l'impossibilità di ottenere giustizia, causando un grave *vulnus* alla tutela dei diritti umani, sotto l'egida della sicurezza nazionale. Infatti, a seguito di tale decisione, la Corte di Cassazione ha dovuto annullare senza rinvio le condanne per gli agenti italiani. Anche per i 23 cittadini statunitensi, che, invece, erano stati effettivamente condannati, le pene non sono state effettive: i Ministri della Giustizia che si sono succeduti durante la vicenda, infatti, si sono sempre rifiutati di chiederne l'estradizione, nonostante l'esistenza di un trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti.

Di fronte al fallimento delle corti interne nell'assicurare alla giustizia coloro che sono stati riconosciuti responsabili di gravi violazioni di diritti umani, viene in rilievo il ruolo della Corte europea, quale meccanismo giurisdizionale di controllo e vigilanza, a protezione dei diritti umani. Abu Omar ha presentato ricorso alla Corte EDU, lamentando la violazione degli art. 3, 5, 6, 8 e 13 della CEDU da parte dell'Italia.

Nella fattispecie, il ricorrente ha accusato l'Italia del suo sequestro, dei maltrattamenti subiti in seguito al suo sequestro e alla detenzione e dell'impunità per i responsabili, sia per l'opposizione del segreto di Stato, sia per la mancata richiesta di estradizione degli agenti statunitensi condannati.

A differenza della Macedonia nel caso *El Masri*<sup>6</sup>, le corti interne hanno condotto indagini effettive e dettagliate nel caso *Abu Omar*. Per quanto riguarda il tentativo di El Masri di ottenere giustizia, né le corti macedoni né quelle statunitensi sono state in grado di esaminare il caso<sup>7</sup>. La Corte EDU, pertanto,

---

<sup>6</sup>) Corte europea dei diritti umani, *El Masri c. Ex Repubblica Yugoslava della Macedonia*, sentenza del 13 dicembre 2012, par. 151.

<sup>7</sup>) Da una parte, le corti macedoni non hanno avuto neanche la possibilità di esaminare il caso, avendo il Pubblico Ministero macedone ritenuto infondato il reclamo, senza condurre adeguate

ha potuto rendere una decisione grazie alla possibilità di invertire l'onere della prova. È stato spostato sul governo corrispondente l'onere di dimostrare la falsità delle accuse del ricorrente<sup>8</sup>. Una situazione analoga si era presentata alla Corte in un altro caso di *extraordinary rendition*, *Al Nashiri c. Polonia*, nel quale la Corte ha condannato la Polonia, che non aveva condotto indagini indipendenti<sup>9</sup>.

I risultati cui sono giunte le corti italiane, invece, vengono tenuti in considerazione dalla Corte, che afferma che la mancata condanna degli agenti SISMI non è riconducibile alla condotta dei giudici nazionali e loda, in particolare, l'operato della Corte d'appello di Milano e della Cassazione<sup>10</sup>. La Corte, tuttavia, rileva che nonostante fossero stati individuati i responsabili, grazie all'impegno degli inquirenti italiani, le loro condanne sono risultate inefficaci.

Le motivazioni poste dall'Esecutivo italiano alla base dell'opposizione del segreto di Stato, che ha svuotato di significato le condanne della corte milanese e della Cassazione, non vengono ritenute coerenti dalla Corte, in quanto le informazioni che ne erano oggetto erano già ampiamente note all'opinione pubblica, a causa della loro diffusione su internet e sui giornali<sup>11</sup>. Il segreto di Stato, perciò, è stato opposto con l'unico scopo di permettere ai responsabili di non rispondere delle loro azioni, evidenziandosi così una violazione dell'art. 3 CEDU nel suo aspetto procedurale. La Corte ravvisa anche la violazione dell'art 3 nel suo aspetto sostanziale, in quanto le autorità italiane erano a conoscenza o potevano conoscere che la consegna agli agenti statunitensi avrebbe esposto Abu Omar al rischio di tortura e trattamenti disumani e degradanti<sup>12</sup>.

Dalla stessa presunzione di conoscenza la Corte parte per individuare una violazione dell'art. 5 CEDU sia per il sequestro che per l'intero periodo

---

indagini; dall'altra, le corti statunitensi si sono trincerate dietro il segreto di Stato.

<sup>8</sup>) Corte europea dei diritti umani, *El Masri c. Ex Repubblica Jugoslava della Macedonia*, cit., par. 155.

<sup>9</sup>) Corte europea dei diritti umani, *Al Nashiri c. Polonia*, sentenza del 24 luglio 2014, par.485.

<sup>10</sup>) Corte europea dei diritti umani, *Nasr e Ghali c. Italia*, sentenza del 23 febbraio 2016, par. 267 «la Cour relève que si les agents du SISMI ont bénéficié de l'annulation de leur condamnation, ce n'est pas parce que l'enquête n'a pas été approfondie, qu'elle n'a pas abouti à l'identification des responsables ou que la prescription de l'infraction a barré le chemin de la justice, ou pour toute autre raison tenant à la négligence des enquêteurs ou des autorités judiciaires. [...] Les arrêts d'appel et de cassation, en particulier, font preuve d'une fermeté exemplaire et ne trouvent aucune justification aux événements litigieux».

<sup>11</sup>) *Ibid.*, par. 268.

<sup>12</sup>) Tale presunzione di conoscenza o conoscibilità è stata già usata come premessa dalla Corte per condannare gli Stati che avevano collaborato alle operazioni di rendition (cfr. *Al Nashiri c. Polonia*, cit., par. 440-442): si basa sulla ormai diffusa conoscenza della natura e degli scopi dell'attività della CIA nei confronti dei presunti terroristi.

successivo seguito alla consegna dell'imam alle autorità statunitensi. L'opposizione del segreto di Stato e la mancata richiesta di estradizione da parte del Governo italiano permettono alla Corte di configurare la responsabilità dell'Italia anche per la violazione del diritto a un rimedio effettivo, ex art. 13 CEDU. Un rimedio effettivo avrebbe dovuto permettere all'imam e alla moglie (che con lui ha proposto ricorso) di «*exercer des recours concrets et effectifs aptes à mener à l'identification et à la punition des responsables, à l'établissement de la vérité et à l'octroi d'une réparation*»<sup>13</sup>.

La sentenza della Corte mette in luce come l'azione giudiziaria nel suo complesso non sia riuscita a soddisfare gli obblighi discendenti dalla Convenzione, a tutela dei diritti umani. La Corte, in particolare, stigmatizza l'uso illegittimo dello strumento del segreto di Stato, che non ha assolto la sua funzione fisiologica di assicurare la confidenzialità a tutela delle esigenze di sicurezza nazionale (i fatti che ne formavano l'oggetto erano, appunto, già noti), ma ha avuto l'unico scopo di assicurare l'impunità per i responsabili di violazioni di una pluralità di diritti umani fondamentali. Un aspetto importante emerge dal ragionamento della Corte: l'articolo 3 non risulta soddisfatto semplicemente da indagini, pur se approfondite, né da giuste condanne. Affinchè l'obbligo procedurale ex art. 3 risulti soddisfatto è necessaria che lo Stato assicuri l'effettiva esecuzione delle pene per i responsabili della violazione di un diritto inderogabile, quale quello di libertà dalla tortura.

### **Il “nero sipario” del segreto di stato alla luce degli obblighi procedurali internazionali**

Come è stato osservato, la principale conseguenza dell'applicazione del segreto di Stato si sostanzia nell'impossibilità per i soggetti sottoposti alla pratica delle *extraordinary rendition* di ottenere giustizia presso le corti nazionali.

Gli ostacoli e la mancanza di indagini effettive rilevate nelle corti interne hanno spinto le vittime delle *rendition* a rivolgersi alle corti internazionali, evidenziando il loro ruolo di controllo e vigilanza<sup>14</sup>. Il segreto di Stato, infatti, non ha influenzato soltanto l'esito della vicenda processuale del caso *Abu Omar*: Anche davanti alle corti federali statunitensi si è posto il conflitto tra segreto di Stato e diritti umani, segnatamente nel caso *El Masri*. Dall'analisi della vicenda processuale di Abu Omar è emerso un atteggiamento subordinato da parte della Corte Costituzionale, che ha lasciato ampio spazio all'Esecutivo nel configurare le questioni coperte dal segreto di Stato.

Negli Stati Uniti la disciplina del segreto di Stato trova fondamento nel diritto giurisprudenziale di *common law*, secondo il quale l'opposizione del segreto risulta valida se «*there is a reasonable danger that compulsion of the*

---

<sup>13</sup>) Corte europea dei diritti umani, Nasr e Ghali C. Italia, cit. par. 333.

<sup>14</sup>) Mussi, F., (2013). *Extraordinary renditions as Enforced Disappearances?*, cit. 369.



*evidence will expose military matters which, in the interest of national security, should not be divulged*<sup>15</sup> El Masri, cittadino tedesco sottoposto a *rendition* con la collaborazione di agenti macedoni e statunitensi, avvia un procedimento per il risarcimento dei danni presso la Corte federale statunitense dello Stato della Virginia.

Nel 2006 l'amministrazione statunitense chiede che il caso venga rigettato, sulla base dell'esistenza del segreto di Stato. La corte federale si limita a rilevare la sussistenza del segreto, sulla base di un ragionevole pericolo che l'obbligo delle prove avrebbe esposto questioni di carattere militare<sup>16</sup>. La decisione viene impugnata da El Masri, ma la Corte d'appello, all'unanimità, conferma la statuizione del giudice di primo grado, affermando che «*the circumstances make clear that sensitive military information will be so central to the subject matter of the litigation*»<sup>17</sup>.

Risulta evidente come, dal momento in cui viene opposto il segreto di Stato, le corti danno prevalenza a quest'ultimo, di fatto garantendo l'immunità dal controllo giudiziale per lo Stato e i suoi agenti. Un simile atteggiamento delle corti nazionali non si mostra in linea con gli obblighi procedurali discendenti dal diritto internazionale e implementati dalla Corte EDU.

Sul versante della tutela dei diritti umani, infatti, il diritto internazionale prevede in capo agli Stati obblighi di natura positiva, configurabili come obblighi di protezione: a tali obblighi corrisponde il dovere giuridico degli Stati di investigare e reprimere le violazioni. A tal fine lo Stato dovrà porre in essere tutte le misure che possono ritenersi idonee secondo uno standard di ordinaria diligenza<sup>18</sup>. La Corte EDU ha svolto, sicuramente, un ruolo centrale nell'implementazione degli obblighi positivi degli Stati di fronte alla violazione del divieto delle *gross violations*.

In merito ai casi di *extraordinary rendition* sottoposti al suo vaglio, infatti, come i casi *El Masri* e *Al Nashiri*, la Corte ha evidenziato come sugli Stati gravi l'obbligo di condurre indagini che siano effettive, indipendenti e immediate, specialmente nei casi che hanno ad oggetto accuse di tortura o trattamenti disumani e degradanti, al fine di individuare e punire i responsabili di tali gravi violazioni.

Secondo la Corte, infatti, l'impunità che discenderebbe da un mancato adempimento dello Stato svuoterebbe totalmente di contenuto la norma inderogabile ex art. 3 CEDU<sup>19</sup>. Secondo la Corte l'espletamento dell'obbligo di

---

<sup>15</sup>) Corte Suprema degli Stati Uniti, Stati Uniti c. Reynolds, 1953, pag. 10.

<sup>16</sup>) Corte distrettuale della Virginia, El Masri c. Tenet, 2006, pag. 14.

<sup>17</sup>) Corte d'appello degli Stati Uniti, El Masri c. Stati Uniti, 2007, pag. 14.

<sup>18</sup>) Conforti, B. (2014): Diritto internazionale, Napoli, editoriale scientifica, p. 213.

<sup>19</sup>) Corte europea dei diritti umani, El Masri c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, sentenza del 13 dicembre 2012, par. 177, «Redress stated that an investigation in the context of allegations of extraordinary rendition must be: prompt, independent, thorough and capable of leading to



condurre indagini che portino all'individuazione e punizione dei responsabili, da parte delle autorità statali, è essenziale affinché sia mantenuta la fiducia pubblica «*in their adherence to the rule of law and in preventing any appearance of collusion in or tolerance of unlawful acts*»<sup>20</sup>.

La Corte, in particolare stigmatizza il ricorso al segreto di Stato come mezzo usato per nascondere la verità<sup>21</sup>. L'importanza della verità viene in rilievo, per le vittime delle *extraordinary rendition*, ai fini di una riparazione di natura non pecuniaria, che si sostanzia proprio nell'individuazione e punizione dei responsabili<sup>22</sup>.

La condanna del segreto di Stato come strumento per garantire l'impunità dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani è ribadita anche dalla comunità internazionale.

L'Alto Commissario ONU sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo, Ben Emmerson, nel suo Rapporto annuale del 2012, ha sottolineato la necessità che i tre poteri dello Stato, legislativo, esecutivo e giudiziario, debbano cooperare affinché sia garantito il *right to the truth*, e che, in caso di supposte gravi violazioni dei diritti umani, le autorità statali sono tenute a portare avanti indagini effettive<sup>23</sup>. Sulla stessa linea si pone il Comitato contro la Tortura, che, in particolare riferimento agli Stati Uniti, condanna l'abuso del segreto di Stato nei casi di accuse di tortura e trattamenti disumani e degradanti, ponendo l'accento sul diritto a un rimedio effettivo e alla riparazione delle vittime<sup>24</sup>.

È evidente come, nonostante i moniti della comunità internazionale, le corti interne, che potenzialmente potrebbero giocare un ruolo decisivo nella tutela delle vittime delle *gross violations*, non sono state in grado, allo stato attuale dei fatti, di assicurare un rimedio effettivo né il diritto alla verità che emerge dalla giurisprudenza della Corte EDU, trovando gli ostacoli principali nella

---

the identification and prosecution of the persons responsible; provide for public scrutiny and victim participation; and afford victims access to information in order to satisfy their right to the truth. The obligation to investigate was incorporated in both Articles 3 and 5 of the Convention. National-security considerations could not operate so as to bar a victim from access to such information. If national-security concerns were allowed to prevail over the victim's right of access to information, the nonderogable and absolute character of Article 3 and the prohibition of unacknowledged detention would be undermined».

<sup>20</sup> Ibid., par. 192.

<sup>21</sup> Ibid., par. 191.

<sup>22</sup> Napolitano, N., (2013). Extraordinary renditions, tortura, sparizioni forzate e “diritto alla verità”: alcune riflessioni sul caso El-Masri. *Diritti umani e diritto internazionale*, 7 (2), 351.

<sup>23</sup> Emmerson, B., (2012). Framework Principles for securing the accountability of public officials for gross or systematic human rights violations committed in the context of State counter-terrorism initiatives. Par. 27-28.

<sup>24</sup> Comitato contro la tortura dell'ONU, (2014). Concluding observations on the combined third to fifth periodic reports of the United States of America, CAT/C/USA/CO/3-5. Par. 15.

dottrina del segreto di Stato e, in generale, nell'appello a ragioni di sicurezza nazionale<sup>25</sup>. Naturalmente, una volta esauriti i rimedi interni, è possibile adire le corti sovranazionali. Abu Omar, infatti, davanti all'impossibilità di ottenere giustizia presso le corti italiane, trincerate dietro al muro del segreto di Stato, ha potuto trovare possibilità di tutela grazie alla Corte EDU. La Corte ha stigmatizzato l'operato del Governo italiano, che aveva opposto il segreto di Stato ai fini di lasciare impuniti i responsabili di gravi violazioni, aventi ad oggetto diritti che vantano un carattere assoluto e inderogabile, anche in caso di pubblica emergenza<sup>26</sup>. Come osserva la Corte nella sentenza del 23 febbraio 2016, un simile diritto di carattere assoluto non può essere vanificato dall'abuso del principio del segreto di Stato. Pertanto, anche se i giudici italiani avevano effettivamente posto in essere indagini effettive ed adeguate ed erano giunti a giuste condanne, in linea con gli obblighi di diritto internazionale, l'art. 3 CEDU non può ancora ritenersi soddisfatto a causa dell'impunità cagionata dall'opposizione del segreto di Stato da parte del Governo italiano.

Mentre le corti interne si sono dovute arrestare di fronte al segreto di Stato, nonostante la vicenda processuale avesse ad oggetto gravi violazioni dei diritti umani, la Corte EDU, in quanto corte sovranazionale, ha potuto comunque rendere una decisione, confermando il suo ruolo decisivo nella lotta all'impunità nei casi di violazioni dei diritti umani perpetrate nelle azioni di contrasto al terrorismo e garantendo una tutela piena ed effettiva per le vittime.

### Conclusioni

La lotta al terrorismo ha posto nuove minacce per la tutela dei diritti umani. Le *extraordinary rendition* sono uno degli strumenti principali della politica antiterrorismo statunitense e costituiscono una violazione complessa di diritti umani. In questo articolo, dopo aver illustrato velocemente la vicenda di Abu Omar, e il suo tentativo di ottenere giustizia presso le corti interne, vanificato dal ricorso al segreto di Stato da parte del Governo italiano, si è proceduto a un'analisi della sentenza 23 febbraio 2016 con cui la Corte EDU ha condannato l'Italia. La Corte, nel constatare il mancato rispetto degli obblighi procedurali ex art. 3 CEDU, ha stigmatizzato l'abuso, da parte del Governo italiano, del segreto di Stato, usato al solo scopo di garantire l'impunità dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.

---

<sup>25</sup>) Fabbrini, F., (2011). Extraordinary renditions and state privilege: Italy and United States compared. *Italian Journal of Public Law*, 2(2), p. 296.

<sup>26</sup>) Art. 15 CEDU: In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richiama e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. 2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.

Dopo aver constatato come il conflitto tra il segreto di Stato e la tutela dei diritti umani emerga anche da un'analisi della vicenda processuale statunitense di El Masri, l'articolo si è soffermato sulla condanna della Corte, ma anche della comunità internazionale, al ricorso al segreto di Stato nei casi di gravi violazioni di diritti umani. È stato poi messo in evidenza il ruolo decisivo della Corte, che ha permesso ad Abu Omar di trovare giustizia, nonostante l'opposizione del segreto di Stato.

Concludendo, è possibile affermare che lo strumento del segreto di Stato, opposto dal Governo e avallato per due volte dalla Corte Costituzionale italiana, rappresenta un grave *vulnus* alla tutela dei diritti umani. In particolare, non si deve sottovalutare l'importanza della tutela della verità, corollario inevitabile della lotta alle gravi violazioni dei diritti umani. È evidente come la Corte EDU abbia svolto un ruolo decisivo, evidenziando la responsabilità dell'Italia per la violazione della CEDU a causa dell'abuso del segreto di Stato. Tuttavia, la Corte ha potuto garantire esclusivamente un risarcimento monetario. Le *extraordinary rendition*, però, configurano una serie di gravi violazioni, che concernono diritti umani che non possono mai essere derogati. La soddisfazione delle vittime di tali gravi violazioni non può stare soltanto nel risarcimento economico, in quanto sarebbe necessario garantire alle vittime (ma anche alla società) un resoconto dei fatti e delle circostanze delle *rendition*.

### **Bibliografia**

Conforti, B. (2014): *Diritto internazionale*, Napoli, editoriale scientifica, pp:1-500.

Fabbrini, F., (2011). Extraordinary renditions and state privilege: Italy and United States compared. *Italian Journal of Public Law*, 2(2), 255-304.

Messineo, F., (2009). 'Extraordinary renditions' and State obligations to criminalize and prosecute torture in the light of the Abu Omar case in Italy. *Journal of International Criminal Justice*, 7 (5), 1023-1044.

Mussi, F., (2013). Extraordinary renditions as Enforced Disappearances? The jurisprudence of the European Court of Human Rights. *Diritti umani e diritto internazionale*, 7(2), 365-377.

Napolitano, N., (2013). Extraordinary renditions, tortura, sparizioni forzate e "diritto alla verità": alcune riflessioni sul caso El-Masri. *Diritti umani e diritto internazionale*, 7 (2), 331-364.

Weissbrodt, D., Bergquist, A. (2006). Extraordinary renditions: A Human Rights Analysis. *Harvard Human Rights Journal*, 19, 123-160.